



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 3 AMANTEA

Sede Legale Amantea C.so Umberto CAP 87032 - Tel. 0982/ 4291

Sede Operativa San Pietro in Amantea 87030 L.go Santa Maria delle Grazie

Sito web istituzionale: <https://www.distrettosocialeamantea3.it/>

pec: udp.ats3amantea@asmepec.it e-mail: udp.ats3amantea@gmail.com

COMUNE DI BELMONTE CALABRO (Provincia di Cosenza)		
- 8 LUG 2020		
Prot. N.	3347	
Cat.	Class.	Fasc.

Prot. n. 180/Prov/UDP/ 7.7.2020.

Avviso di selezione, per soli titoli, volta alla selezione della figura professionale **EDUCATORE PROFESSIONALE** per la costituzione di una long list di esperti in materia per il conferimento di incarichi professionali esterni per l'attuazione del REI_RdC PON INCLUSIONE 2014/2020 a valere sull'Avviso n. 3/2016 Convenzione AV3-2016-CAL_14- CUP I99G18000000004 - (CIG: Z332D39FD3)

FAQ N. 1

E' stato posto un quesito da parte di un aspirante candidato, la cui risposta, in quanto di interesse generale forma oggetto delle presente FAQ.

Il quesito riguarda i requisiti di partecipare alla selezione di educatore professionale. In sostanza viene chiesto come ci si deve regolare, con l'iscrizione all'albo professionale, in caso di partecipazione con il titolo di studio della Laurea triennale in Scienze dell'Educazione e della formazione (L19).

Al riguardo, eseguiti gli approfondimenti del caso, si precisa quanto segue:

La figura professionale dell'educatore professionale è stata fatta oggetto, negli ultimi anni, di una continua evoluzione legislativa, ultima delle quali con la legge 145/2018 (Finanziaria 2019). La risposta al quesito posto, pertanto, passa attraverso l'esame di questa legislazione.

L'avviso pubblico tra i requisiti di accesso alla selezione, prevede l'iscrizione all'albo professionale atteso che il D.M. 13.3.2018 prevede l'istituzione degli albi professionali delle professioni sanitarie tra cui quella degli educatori. Tuttavia la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai commi 594 e seguenti, attribuisce la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, tra le altre, anche a coloro che hanno conseguito la laurea triennale L19. Il comma 594 aggiunge, infine, che *"Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi"*. Come a dire che per i titoli previsti dal comma 594 e dal successivo 595 non è prevista nessuna iscrizione ad ordini e/o collegi. A ciò aggiungasi che l'art.1, comma 517 della L. 145/2018, ha ampliato il raggio di operatività delle figure professionali di cui al comma 594 aggiungendo che esse operano anche *"nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi"*, per cui, conclusivamente, si può dire che l'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria solo per le attività strettamente legate agli aspetti sanitari, per le quali resta vigente il d.m., istitutivo dell'albo degli operatori.

Esaminata la legislazione vigente, occorre, ora, fare riferimento da una parte alle finalità del PON SIA e dunque del progetto che si intende eseguire e dall'altro alla determina di indizione della selezione per l'acquisizione della figura dell'educatore professionale, la n. 10 del 5.6.2020, il cui n. 11, lett. d) del dispositivo espressamente prevede che *"il titolo di studio dall'esterno sia la laurea triennale, con iscrizione all'albo professionale se istituito"*. Quanto alle finalità del PON SIA finanziato e alle attività dell'equipe multidisciplinare, tra i cui componenti è prevista anche la figura dell'educatore, non vi è dubbio che non ci siano attività da ritenere strettamente sanitarie. Ed in questo l'avviso pubblico è preciso nel delineare il contributo che detta figura è chiamata ad apportare, in modo sincrono con le altre.

Per le ragioni esposte, si ritiene che al quesito posto si possa rispondere nel modo che segue: *"l'iscrizione all'albo professionale è necessario per concorrere alla selezione, se il titolo di studio posseduto rientra tra quelli per i quali è stato istituito l'albo professionale. Viceversa detta iscrizione non è richiesta per coloro che sono in possesso di titoli di studio per l'esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagoga per le quali non sono previsti, per legge, ordini o collegi"*.

IL RESPONSABILE DELL'UDP

VENA¹

¹ Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.